

COMUNE DI SAN POLO D'ENZA

PROPOSTA DI CONVENZIONE PER L'AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DELLA PROGETTAZIONE DEFINITIVA, REALIZZAZIONE E GESTIONE DELL'IMPIANTO IDROELETTRICO SAN POLO IN COMUNE DI SAN POLO D'ENZA (RE), CON POTENZA NOMINALE DI CONCESSIONE PARI A 416,11kW

L'anno, il giorno del mese di, in San Polo D'Enza, presso il Palazzo Comunale con sede in

TRA

Il Comune di San Polo D'Enza (di seguito denominata **Comune** o **Concedente**), C.F. e P.I., rappresentata, ai fini di questo atto, da, nato a Il e domiciliato per la carica in San Polo D'Enza

E

la Società (di seguito denominata **Concessionario**), con sede in , C.F. eP. I.V.A., rappresentata dal Sig....., nato a il, il quale interviene al presente atto nella qualità di Rappresentante Legale della Società/Mandatario del RTI,

PREMESSO CHE

1. con DET-AMB-2016-2335 del 14/07/2016 la ARPAE Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia - Romagna ha rilasciato alla Società FVPOLO S.r.l. la Autorizzazione Unica per la costruzione e l'esercizio di un impianto idroelettrico denominato "San Polo" in comune di San Polo d'Enza (RE) - Province di Reggio Emilia e Parma - Comuni di San Polo d'Enza e Traversetolo, con potenza nominale di concessione pari a 416,11kW. Tale Autorizzazione Unica, prevede altresì nell'ambito del progetto, che venga realizzata la messa in sicurezza della traversa alla base del ponte sulla strada provinciale SP513, opera di evidente interesse pubblico complementare all'impianto idroelettrico.
2. con Determinazione del responsabile del servizio tecnico bacini degli affluenti del Po 1/12/2015 n. 17101 è stata rilasciata la "Concessione di derivazione acqua pubblica dal torrente Enza, in località Ponte SP513 del comune di San Polo d'Enza

(RE), per uso idroelettrico, ed occupazione di suolo del demanio idrico pertinente l'impianto (Pratica n. 599 - RE13A0080)" alla medesima Società FVPOLO S.r.l.

3. con nota 5.818 del 10/06/2017 la Società FVPOLO S.r.l., ha proposto al Comune ai sensi dell'art. 183 co. 15 del D.Lgs n. 50/2016 - e quale partecipante al costituendo R.T.I. - di trasferire allo stesso la predetta Autorizzazione Unica con annessa documentazione progettuale, la Concessione per la derivazione di acqua pubblica, il preventivo di connessione alla rete ENEL e tutte le altre autorizzazioni, atti e assensi acquisiti, al fine di poter realizzare essa stessa o far realizzare ad un terzo soggetto, l'impianto e le opere in parola, in modo di qualificarsi essa stessa quale "soggetto responsabile" dell'impianto e beneficiare degli incentivi di cui al D.M. 23.6.2016. A tal fine la Società FVPOLO S.r.l. ha allegato alla suddetta proposta uno "schema di trasferimento" sul quale il Comune si è espresso al pari oltre che sulla fattibilità con la delibera di cui infra;
4. a seguito quesito via email con nota datata 11.05.2017 e successivi colloqui con i funzionari responsabili, il Comune ha acquisito il parere favorevole del Gestore dei Servizi Elettrici (GSE) S.p.A. in relazione alla fattibilità tecnica in merito alla qualificazione del Comune quale "soggetto responsabile" ed all'accesso dello stesso agli incentivi di cui al predetto D.M. 23.6.2016 tramite ricorso alla procedura di cui all'art. 183 del D.Lgs n. 50/2016;
5. con Delibera n° 23 del 30/05/2017 di "Approvazione variante al programma triennale dei lavori pubblici 2017/2019 e dell'elenco annuale 2017", il Consiglio Comunale ha provveduto all'inserimento dell'opera nel piano delle opere triennali sulla scorta di una preventiva manifestazione di interesse alla procedura di PPP da parte della ripetuta FVPOLO S.r.l.;
6. con Deliberazione della Giunta Comunale n. 47 del 12/06/2017 è stata approvata la proposta per la realizzazione dell'impianto idroelettrico ed opera connessa contenuto nella proposta avanzata dal costituendo R.T.I., cui partecipava la Società FVPOLO S.r.l. ed è stato approvato lo "schema di trasferimento" di titolarità della Autorizzazione Unica al Comune proposto dalla medesima Società, posto che esso non comporta impegno di spesa o assunzione di onere alcuno per il Comune in quanto è previsto che tale trasferimento diventi oneroso per il Comune solo ove la concessione dell'opera venga aggiudicata e dunque, tale onerosità, sia sostenuta dal concessionario in caso di aggiudicazione in concessione dell'opera;
7. con la stessa Deliberazione di Giunta n. 47 del 12/06/2017 si è quindi deciso di procedere alla realizzazione dell'opera tramite concessione ricorrendo all'istituto del Partenariato Pubblico Privato con finanziamento totale a carico del privato

- secondo le procedure ed alle condizioni di cui all'art. 183 co. 15 del D.Lgs n. 50 del 2016 con particolare riferimento al fatto che il trasferimento del rischio in capo all'operatore economico comporta l'allocazione a quest'ultimo, oltre che del “*rischio di costruzione*”, anche del “*rischio di disponibilità*” per il periodo di gestione dell'opera come definiti, rispettivamente, dall'articolo 3 comma 1 lettere aaa) e bbb) del D.Lgs n. 50/2016. Il contenuto convenzionale del contratto dovrà pertanto essere definito tra le parti in modo che il recupero degli investimenti effettuati e dei costi sostenuti dall'operatore economico, per eseguire i lavori e fornire i servizi, dipendano dall'effettiva fornitura del servizio o utilizzabilità dell'opera e, in ogni caso, dal rispetto dei livelli di qualità contrattualizzati, purché la valutazione avvenga *ex ante*. Con lo stesso contratto convenzionale di partenariato pubblico privato devono altresì essere disciplinati anche i rischi, incidenti sui corrispettivi, derivanti da fatti non imputabili all'operatore economico;
8. con lo stesso atto n° 47 del 12/06/2017, la Giunta Comunale da atto che la documentazione progettuale che compone la Autorizzazione Unica, assoggetta alla procedura di Valutazione di Impatto Ambientale ha un livello di dettaglio corrispondente alla progettazione definitiva, e che pertanto l'amministrazione ritiene di utilizzare tale livello di progettazione in sede di gara, peraltro già approvato dalla Regione Emilia Romagna, con deliberazione n° 59 del 159 del 15/02/2016 con la approvazione delle determinazioni della conferenza di servizi sulla Valutazione di Impatto Ambientale.
 9. con scrittura privata Atto n. 874 del 14/06/2017 autenticata dal Segretario Comunale, è stata data attuazione alla predetta Deliberazione di Giunta n. 47 del 12/06/2017 e pertanto è stata trasferita con “Atto di trasferimento” al Comune di San Polo d'Enza della suddetta Autorizzazione Unica con annessa documentazione progettuale, la Concessione per la derivazione di acqua pubblica, il preventivo di connessione alla rete ENEL e tutte le altre autorizzazioni, autorizzazioni, atti e assensi acquisiti, dalla ripetuta FVPOLO S.r.l., all'intestato Comune;
 10. con Determina a contrarre n. del il Dirigente del 3° Servizio Uso ed Assetto del Territorio, ha dato attuazione alla predetta Deliberazione di Giunta n. 47 del 12/06/2017 e pertanto ha stabilito di procedere con indizione di una gara ai sensi dell'art. 183 comma 15 del D.Lgs n. 50/2016, previa pubblicazione di bando di gara, ponendo a base di gara la documentazione progettuale allegata alla Autorizzazione Unica, invitando chi avesse interesse a svolgere un sopralluogo per prendere visione dello stato dei luoghi ed acquisire copia elettronica della suddetta

documentazione autorizzativa contenuta nell'“atto di trasferimento”, al fine di individuare un soggetto privato a cui affidare la progettazione esecutiva nonché la realizzazione e la gestione dell’impianto idroelettrico denominato “San Polo”, nonché la progettazione esecutiva e la realizzazione della opera costituita dalla traversa alla base del ponte sulla strada provinciale SP513 stabilendo di valutare le offerte ricevute con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo e dando mandato alla centrale unica di committenza dell’Unione Val d’Enza di procedere alla pubblicazione del bando ed all’esperimento della gara;

11.in risposta al suindicato bando in data .. pervenivano le offerte di n. ... operatori con allegati, ai sensi dell’art. 183 commi 9 e 13, i seguenti documenti:

- a. presa d’atto ed accettazione del progetto definitivo contenuto nella Autorizzazione Unica ed annessa documentazione progettuale, sul quale sarà sviluppata la progettazione esecutiva
- b. la “bozza di convenzione”,
- c. il “piano economico-finanziario asseverato”,
- d. la specificazione delle “caratteristiche del servizio e della gestione”,
- e. l’evidenza del preliminare coinvolgimento di uno o più istituti finanziatori nel progetto;
- f. la garanzia di cui all’articolo 93 del D.Lgs n. 50/2016;
- g. l’ulteriore cauzione fissata dal bando in misura pari al 2,5 % del valore dell’investimento, come desumibile dal progetto di fattibilità posto a base di gara.

12.con Determina n. ... del ... il Responsabile dell’Ufficio Appalti dell’Unione Val d’Enza approvava il verbale di valutazione delle offerte e procedeva alla nomina del “promotore” individuato nella persona della ditta .. con sede in .. P.I. ... / Raggruppamento Temporaneo di Imprese avente mandataria la ditta .. con sede in .. P.I. ... / Costituendo Raggruppamento Temporaneo di Imprese costituito dalle ditte .. con sede in .. P.I. ... cui porre a carico, oltre i costi di cui all’art. 183 comma 9 del ripetuto D.Lgs 50/2016, il costo definitivamente da sostenersi da parte del Comune ai sensi dell’ “atto di trasferimento” come meglio indicato all’articolo 6; con la stessa Determina si procedeva alla aggiudicazione della concessione nei confronti dello stesso “promotore” stante la mancata necessità di proporre modifiche progettuali/previo apporto da parte dello stesso delle modifiche progettuali richieste, e previa comunicazione di rito nei confronti dei controinteressati;

13.con Determina n. ... del ... il Responsabile dell’Ufficio ... viene pertanto approvata la stipulazione del presente atto con il quale il Comune di San Polo e il suddetto Concessionario ditta .. con sede in .. P.I. ... / Raggruppamento Temporaneo di Imprese avente mandataria la ditta .. con sede in .. P.I. / Costituendo Raggruppamento Temporaneo di Imprese costituito dalle ditte .. con sede in .. P.I., intendono regolare i propri rapporti convenzionali derivanti dalla suseposta concessione ai sensi dell’art. 183 co. 15 avente ad oggetto l’affidamento della progettazione esecutiva, la costruzione e la gestione dell’impianto idroelettrico denominato “San Polo” della potenza di 416,11kW, nonché l’affidamento della progettazione esecutiva e la costruzione della opera costituita dalla traversa alla base del ponte sulla strada provinciale SP513.

Tutto ciò premesso e ritenuto tra le parti si conviene e si stipula quanto segue.

ART. 1 - PREMESSE

Le Premesse sono parte integrante e sostanziale del presente contratto di convenzione (**la Convenzione**).

ART. 2 – OGGETTO E DURATA DELLA CONCESSIONE

Il Comune di San Polo D’Enza affida in concessione con la modalità della “concessione di lavori e servizi pubblici” (**la Concessione**) al Concessionario, che accetta, la progettazione esecutiva nonché la costruzione e la gestione dell’impianto idroelettrico denominato “San Polo”, nonché la progettazione esecutiva e la costruzione dell’opera pubblica complementare costituita dalla traversa alla base del ponte sulla strada provinciale SP513 il tutto come individuato nella documentazione progettuale allegata alla Autorizzazione Unica posta a base di gara, come approvata con modifiche con Deliberazione di Giunta Comunale n. 47 del 12/06/2017 e del bando approvato con Determina del Responsabile dell’Ufficio Appalti dell’Unione Val d’Enza n. ... del ...

Il regime convenzionale prevede, in particolare, che:

- il Comune si qualificherà quale “*soggetto responsabile*” e manterrà la titolarità della Autorizzazione Unica e di ogni altro titolo connesso al fine di poter consentire all’impianto idroelettrico l’accesso agli incentivi GSE di cui al D.M. 23/6/2016. Il termine per la presentazione da parte del Comune della domanda agli incentivi ai sensi del D.M. 23/6/2016 è previsto entro la data del 31/12/2017 o, in ogni caso, decorsi 30 giorni dalla data dell’eventuale raggiungimento di un costo indicativo massimo degli incentivi di 5,8 miliardi di euro l’anno, calcolato secondo le

modalità di cui all'art. 3 ai sensi dell'art. 27, comma 2, del D.M. e comunicato con delibera AEEGSI. Lo stesso Comune riceverà dal Concessionario la costruzione dell'opera pubblica complementare come descritta e percepirà dal Concessionario il canone di concessione di cui all'art. 4, a fronte della corresponsione allo stesso del canone di costruzione e disponibilità di cui all'art. 5;

- il Concessionario costruirà e gestirà l'impianto idroelettrico assumendo il relativo *“rischio di costruzione”* ed il *“rischio di disponibilità”* dell'opera, come definiti, rispettivamente, dall'articolo 3 comma 1 lettere aaa) e bbb) del D.Lgs n. 50/2016 e beneficerà tramite il canone di disponibilità di cui all'articolo 5, della quota economica derivante dall'incentivo liquidato dal GSE S.p.A. per i kWh di energia elettrica prodotta dall'impianto idroelettrico, quota che gli sarà attribuita dal Comune tramite cessione del credito G.S.E. S.p.A., a condizione e nei limiti in cui l'impianto sia effettivamente produttivo e quindi generi tale credito.

La realizzazione dei lavori in particolare comprenderà la progettazione esecutiva e la costruzione delle seguenti opere:

IMPIANTO IDROELETTRICO

- centrale idroelettrica all'interno della quale saranno collocate le coclee e le attrezzature idrauliche, meccaniche ed elettriche,
- opere di presa, opere civili varie, opere elettromeccaniche, opere di connessione;
- impianti ed opere accessorie per garantire il completo e corretto funzionamento della centrale idroelettrica.

OPERA PUBBLICA COMPLEMENTARE

- consolidamento della traversa alla base del ponte sulla strada provinciale SP513, retrofit traversa e realizzazione soglia di controllo a valle bacino di dissipazione
- altre opere accessorie per garantire il completo e corretto funzionamento dell'opera pubblica complementare, quali pali etc..

Non sono ammesse varianti.

La Concessione per la gestione dell'impianto idroelettrico avrà una durata di complessiva di 20 anni dalla entrata in esercizio dell'impianto.

ART. 3 – ATTI ALLEGATI ALLA CONVENZIONE

Costituiscono parte integrante della Convenzione, ancorché non materialmente allegati, e ne regolano i rapporti i seguenti documenti:

- il progetto definitivo approvato con la Valutazione di Impatto Ambientale e quello esecutivo;
 - il piano economico finanziario (PEF);
 - la Autorizzazione Unica DET-AMB-2016-2335 del 14/07/2016 da parte della Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia - Romagna (ARPAE)
 - la Concessione di derivazione acqua pubblica dal torrente Enza per uso idroelettrico ed occupazione di suolo del demanio idrico pertinente rilasciata con Determinazione del responsabile del Servizio Tecnico Bacini degli affluenti del Po del 1.12.2015 n. 17101
 - la Tavola Grafica (o piano particolare) delle opere indicante le aree di proprietà Demaniale e Comunale ove è previsto possa essere costituito diritto di servitù di passaggio pedonale o carrabile e/o di elettrodotto a favore del Concessionario;
- I predetti documenti costituiscono parte integrante della determinazione allegata alla presente Convenzione e costituendo atti pubblici viene concessa l'allegazione dichiarando il Concessionario di conoscerli e di impegnarsi ad osservarli ed a farli osservare.

ART. 4 – CANONE DI CONCESSIONE

Il Comune, per la concessione della gestione dell'impianto idroelettrico di cui al precedente articolo 2, riceverà dal Concessionario – come offerto in sede di gara - il pagamento di un canone annuale equivalente al .. % del credito maturato dal “*soggetto responsabile*” nei confronti del GSE S.p.A. quale corrispettivo per la “*tariffa incentivante omnicomprensiva*” di cui all’art. 7 comma 4 (e allegato 1) del citato D.M. 23/6/2016 , (il **Canone di Concessione**), oltre ad un importo forfettario per un importo pari a da corrispondersi entro il 15/02/2018

Il predetto Canone annuo verrà corrisposto dal Concessionario al Comune per tutta la durata della Concessione alle condizioni sudette; esso pertanto non subirà variazioni anche dopo che sarà terminato il periodo di percepimento della “*tariffa incentivante omnicomprensiva*” da parte del GSE S.p.A., momento dal quale sarà legato al percepimento di un prezzo kWh da parte del medesimo GSE S.p.A. (o da controparte di

contratto bilaterale o di vendita diretta in borsa) legato alla sola produzione e vendita di energia.

Tale Canone di Concessione, come indicato nel Piano Economico Finanziario, sarà pagato in frazioni di tempo di durata mensile (o comunque a scadenza allineata a quella di pagamento prevista dal GSE S.p.A.) coincidenti con quelle in cui il “*soggetto responsabile*” matura il diritto di credito (espresso in kWh prodotti nel periodo x la “*tariffa incentivante omnicomprensiva Euro/kWh*”) nei confronti dello stesso GSE S.p.A. in ragione e in proporzione alla energia prodotta dall’impianto idroelettrico (espressa in kWh) ed immessa in rete. Successivamente al termine degli incentivi lo stesso criterio verrà adottato in relazione al diritto di credito rinvenente a favore del “*soggetto responsabile*” non più dal GSE S.p.A. quale “*tariffa incentivante omnicomprensiva*” ma, dal medesimo GSE S.p.A. (o controparte di contratto bilaterale o di vendita diretta in borsa), per la sola energia prodotta dall’impianto idroelettrico (espressa in kWh) e venduta (espresso in kWh x il prezzo di vendita della energia Euro/kWh).

ART. 5 – CANONE DI COSTRUZIONE E DISPONIBILITÀ - ALTRI CANONI

Tutte le opere e gli impianti realizzati dal Concessionario in forza del presente atto, ivi compresi quelli realizzati nel corso della concessione, nonché tutte le attrezzature, macchinari, accessori, pertinenze e quant’altro costruito ed installato dal predetto Concessionario o dai suoi aventi causa nell’appalto in oggetto del presente contratto diverranno “*de jure*” di proprietà del Comune al momento del collaudo delle opere stesse; questo fatto, in aggiunta al fatto che il Concessionario assumerà per intero il “*rischio di costruzione*” ed il “*rischio di disponibilità*” dell’opera, come definiti, rispettivamente, dall’articolo 3 comma 1 lettere aaa) e bbb) del D.Lgs n. 50/2016 e dal fatto che lo stesso Concessionario provvederà ad assumere in via esclusiva il finanziamento dell’opera, fa sì che il presente accordo convenzionale rientri nel novero dei contratti di Partenariato Pubblico Privato di cui all’art. 180 e ss. del D.Lgs n. 50/2016.

Elemento caratteristico di tali operazioni – entro cui vanno annoverati, oltre al contratto di concessione, quello di disponibilità, quello di locazione finanziaria, quello di finanza di progetto, quello di affidamento a contraente generale - è la suddivisione del rischio economico tra P.A. e privato, che giustifica un trattamento contabile parzialmente diverso, in dipendenza delle possibili evenienze, di tali negozi rispetto all’ordinario contratto di appalto. Le diverse ipotesi devono esser in particolare distinte sulla base dei criteri elaborati dall’Ufficio Statistico dell’Unione Europea (Eurostat) che, nello specifico, ha affrontato il tema con determinazione datata 11 febbraio 2004: in linea con il Sistema

Europeo dei Conti “SEC 95”, Eurostat ha stabilito nella sostanza che i beni oggetto delle operazioni di partenariato non devono essere registrati nei conti delle Pubbliche Amministrazioni, ai fini del calcolo dell’indebitamento netto e del debito, solo se c’è un sostanziale trasferimento di rischio dalla parte pubblica alla parte privata, cioè nel caso in cui si verifichino contemporaneamente le seguenti due condizioni: 1) il soggetto privato assume il rischio di costruzione; 2) il soggetto privato assume almeno uno dei due rischi: di disponibilità o di domanda (i criteri sono stati successivamente chiariti in sede di elaborazione della terza versione del SEC 95 sul disavanzo e sul debito pubblico, pubblicata ad ottobre 2010)(*Cfr. Corte dei Conti – Sezione Regionale di Controllo per la Lombardia, Deliberazione 266/2015 PAR*).

Sulla base degli enunciati criteri, l’ampia autonomia negoziale riconosciuta ai contraenti dal Codice degli Appalti impone cautele non solo in riferimento all’indebitamento dell’ente locale, ma anche in relazione alle modalità di contabilizzazione dell’operazione in termini finanziari: i pagamenti dei canoni contrattuali, al fine del calcolo per il rispetto degli obiettivi del Patto di Stabilità interno, possono infatti esser imputati a spesa corrente solo nell’ipotesi in cui, applicando rigorosamente il criterio del riparto dei rischi tra soggetto pubblico e privato, il contratto non costituisca in concreto una forma di indebitamento, altrimenti, l’imputazione della spesa seguirà la disciplina giuridica propria della forma d’indebitamento in concreto realizzata (*Cfr. Corte dei Conti – Sezione Regionale di Controllo per la Lombardia, Delibera n. 439/2012/PAR*).

Per effetto della presente Convenzione pertanto il Concessionario si obbliga a ricevere dal Comune solo e soltanto l’intero credito maturato dal “soggetto responsabile” nei confronti del GSE S.p.A. quale corrispettivo per la “tariffa incentivante omnicomprensiva” di cui all’art. 7 comma 4 (e allegato 1) del citato D.M. 23/6/2016 per il periodo in cui tale tariffa sia concessa e, successivamente e fino alla scadenza della Convenzione, il credito maturato dal “soggetto responsabile” nei confronti del medesimo GSE S.p.A. (o nei confronti della controparte in caso di contratto bilaterale o di vendita diretta in borsa) quale corrispettivo legato alla sola produzione e vendita di energia prodotta dall’impianto idroelettrico (**Canone di Costruzione e Disponibilità**) .

Tale Canone di Costruzione e Disponibilità, come indicato nel Piano Economico Finanziario, sarà pagato in frazioni di tempo di durata mensile (o comunque allineate a quelle di pagamento previste dal GSE S.p.A.) coincidenti con quelle in cui il “soggetto responsabile” matura il diritto di credito nei confronti dello stesso GSE S.p.A. in ragione e in proporzione alla energia prodotta ed immessa in rete dall’impianto idroelettrico (espressa in kWh) ed in numerario economico equivalente a tale diritto di credito

(espresso in kWh per il periodo considerato x la “*tariffa incentivante omnicomprensiva Euro/kWh*”), da riceversi anche mediante cessione del credito a favore del Concessionario o dei suoi istituti finanziatori, nelle forme e nei modi previsti dal GSE S.p.A.. Successivamente al termine degli incentivi lo stesso metodo verrà adottato in relazione al diritto di credito rinvenente a favore del “*soggetto responsabile*” non più dal GSE S.p.A. quale “*tariffa incentivante omnicomprensiva*” ma dal medesimo GSE S.p.A. (o controparte di contratto bilaterale o di vendita diretta in borsa) per la sola energia prodotta e venduta dall’impianto idroelettrico (espressa in kWh), in ragione dello stesso numerario economico equivalente a tale diritto di credito (espresso in kWh per il periodo considerato x il prezzo di vendita della energia Euro/kWh), da riceversi anche mediante cessione del credito a favore del Concessionario o dei suoi istituti finanziatori, nelle forme e nei modi previsti dal GSE S.p.A..

ART. 6 – COSTO E CLASSIFICAZIONE DELLE OPERE

Conformemente al Piano Economico Finanziario si riportano gli importi del valore dell’investimento, i ricavi annui ed i costi operativi annui come di seguito indicati:

- INVESTIMENTO		
o LAVORI		
▪ Costo Retrofit Traversa e Soglia di Controllo (OG8)		€ ...
▪ Costo Opera di Presa, Opere Civili Varie (OG9 o OG9 + OG1)		€ ...
▪ Costo Opere Elettromeccaniche (OG9)		€ ...
▪ Costo Connessione El. (OG9)		€ ...
▪ Imprevisti (OG9)		€ ...
▪ Costi altre opere (pali, imprevisti, etc, OG8)		€ ...
o ONERI TECNICI		
▪ Monitoraggi ed Espropri, Prove Lab e Collaudi		€ ...
▪ Attività Tecniche		€ ...
o ALTRI COSTI		
▪ Autorizzazione Unica		€ ...
▪ Somma da riconoscere all’Amministrazione		€ ...
o ONERI ACCESSORI		
▪ Fidejussioni fase costruzione		€ ...
o SPESE PREDISPOSIZIONE PROPOSTA		€ ...
o FINANCIAL & VAT CapEx		
▪ IDC		€ ...

▪ Fabbisogno IVA	€ ...
○ AMMONTARE COMPLESIVO DELL'INVESTIMENTO	€ ...
- VALORE DEL CONTRATTO	
○ Valore del contratto	€ ...
- RICAVI ANNUI	€ ...
○ Canone dovuto al Concessionario	€ ...
- COSTI OPERATIVI ANNUI	€ ...
▪ Spese Generali per O&M	€ ...
▪ Costo fornitura servizi elettrici ausiliari	€ ...
▪ Manutenzione straordinaria/imprevisti	€ ...
▪ Costi di gestione tecnica ed operativa	€ ...
▪ Costi di gestione amministrativa	€ ...
▪ Oneri GSE gestvend energia e accesso rete MT	€ ...
▪ Assicurazione	€ ...
▪ Canone dovuto al Comune	€ ...
▪ Canone Regionale Emilia Romagna concessione	€ ...
▪ Sovracanone Enti Rivieraschi	€ ...
▪ Sovracanone BIM	€ ...
▪ Costo cauzione gestione	€ ...
▪ Costo fideiussione rimborso IVA	€ ...

Il Comune non erogherà al Concessionario alcun tipo di contributo, corrispettivo od indennizzo oltre quanto previsto nella presente Convenzione e nel PEF

Per quanto riguarda la classificazione dei lavori, come da bando approvato con Determina dirigenziale n. 195 del 26/07/2017 sono state previste le seguenti categorie SOA in relazione ai lavori come da DPR 207/2010 con relativa classifica:

- Opere elettromeccaniche per la produzione di energia elettrica categoria OG9
classifica III bis
 - Edifici civili ed industriali categoria OG1
classifica III bis
 - Lavori per l'Opera Pubblica Complementare categoria OG8
classifica III

Per quanto riguarda la sola progettazione dei lavori essa sarà eseguita da soggetti in possesso dei titoli abilitativi adeguati alle attività che si intendono assumere.

ART. 7 - DURATA DEL CONTRATTO

La presente Concessione decorre dalla data di sottoscrizione del presente atto ed ha una durata di complessiva di 20 anni, a decorrere dalla data di entrata in esercizio dell'impianto di cui alla presente Convenzione:

In questo periodo il concessionario dovrà provvedere a:

- a) ottenimento del rinnovo della Autorizzazione Unica DET-AMB-2016-2335 del 14/07/2016 da parte della Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia - Romagna (ARPAE) attualmente in scadenza il ..
- b) ottenimento del rinnovo della Concessione di derivazione acqua pubblica dal torrente Enza per uso idroelettrico ed occupazione di suolo del demanio idrico pertinente rilasciata con Determinazione del responsabile del Servizio Tecnico Bacini degli affluenti del Po del 1.12.2015 n. 17101, attualmente in scadenza il 31/12/2034.

A tal fine almeno 12 mesi prima della scadenza dei ripetuti titoli, il Concessionario presenterà a sua cura e spese domanda di rinnovo degli stessi in nome e per conto del Comune (che all'uopo tramite la presente Convenzione lo munisce di procura), per il periodo massimo previsto dalla legge, dichiarando anticipatamente di accettare di sopportare ogni modifica o onere sia a riguardo introdotto (e così via in caso di necessità di richiedere successivi rinnovi).

ART. 8 – OBBLIGHI ED ATTIVITÀ DEL CONCESSIONARIO

Il Concessionario si impegna ad adempiere agli obblighi previsti per la realizzazione delle opere e per l'espletamento del servizio, fermo restando il divieto di cessione del contratto ai sensi della vigente normativa. In particolare il Concessionario, a seguito della sottoscrizione della presente Convenzione dovrà provvedere a propria cura e spese:

- alla progettazione esecutiva delle opere previste nel presente contratto come descritto nella documentazione progettuale allegata allo “studio di fattibilità” ed al bando di gara;
- alla trasmissione di tutta la documentazione necessaria al R.U.P. per la verifica e la validazione dei vari progetti secondo quanto previsto dall'art. 44 e seguenti del D.P.R.207/2010 e salvo le ulteriori validazioni spettanti all'Ente Comunale;

- all'ottenimento di tutti i pareri favorevoli con gli Enti ed i soggetti aventi competenza sulle opere, le autorizzazioni, i certificati, i permessi e quant'altro sia ulteriormente necessario per la loro costruzione e successiva gestione;
- alla direzione dei lavori ed al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione (previa nomina del D.L. e del C.S.E. con contestuale comunicazione al Concedente), alla contabilizzazione dei lavori (con trasmissione periodica della relativa documentazione contabile attestante lo stato di avanzamento mensile e redatta secondo i modelli forniti dal Concedente), all'esecuzione delle prove e delle verifiche di collaudo in corso d'opera e finali ed al pagamento del corrispettivo per le prestazioni professionali di collaudo (collaudatore tecnico-amministrativo, statico e tecnico-funzionale nominati in corso d'opera dal Concedente);
- al rispetto di tutte le disposizioni in materia di sicurezza, assicurazioni sociali e previdenziali e di collocamento;
- alla realizzazione a regola d'arte di tutte le opere oggetto di Concessione (impianto idroelettrico) ed all'opera pubblica complementare ed all'opera accessoria (eventuale);
- alla gestione delle terre e rocce da scavo secondo le vigenti disposizioni di legge e previo ottenimento di tutte le necessarie autorizzazioni da parte degli enti competenti;
- all'allacciamento ai pubblici servizi dell'impianto idroelettrico ed al pagamento dei corrispondenti costi di allacciamento, gestione, utilizzo;
- al rispetto di tutte le disposizioni di legge ed i regolamenti vigenti che disciplinano la costruzione di opere del tipo di quelle oggetto del presente contratto, sia nella fase di progettazione, sia nella fase di esecuzione e gestione;
- alla trasmissione al Concedente di tre copie cartacee timbrate e firmate in originale e di due copie su formato digitale (una copia con files originali in formato .doc, .xls, .dwg, .jpg, ecc ed una copia con i files di tutti gli elaborati in formato .pdf) di tutta la documentazione progettuale (progetto preliminare, definitivo, esecutivo, eventuali progetti di variante, *asbuilt*);
- alla trasmissione al Concedente di tutta la documentazione tecnica inerente le opere realizzate (schede tecniche e prove sui materiali impiegati, documentazione di accompagnamento delle forniture di cls ed acciaio, schede tecniche relative alle attrezzature meccaniche / elettriche / idrauliche installate, dichiarazioni di conformità degli impianti, ecc.);

- all'esecuzione ed alla trasmissione al Concedente di tutta la relativa documentazione delle prove sperimentali dei manufatti di rilascio e di misurazione e registrazione delle portate e dei volumi di acqua rilasciati, della relativa documentazione tecnica inerente la strumentazione di misura e registrazione delle portate e dei volumi derivati, della dichiarazione giurata di conformità delle opere eseguite del progetto esecutivo approvato, all'applicazione di targa con codice identificativo dell'opera e quanto altro previsto secondo le indicazioni fornite dal disciplinare della richiamata concessione di derivazione di acqua pubblica rilasciata dal Servizio Tecnico Bacini del Po della Regione Emilia Romagna
- all'esecuzione di tutti gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria previsti secondo le scadenze e gli importi economici indicati nel Piano Economico Finanziario per l'intera durata della concessione;
- alla gestione dell'impianto idroelettrico per l'intera durata della concessione senza onere alcuno a carico del Concedente;
- al pagamento di tutti i corrispettivi, i canoni, le imposte, i diritti e le tariffe per la fornitura di energia elettrica, acqua, collegamenti telefonici e quant'altro necessario per la progettazione, costruzione e gestione delle opere oggetto di concessione;
- al pagamento dei canoni e dei costi per la derivazione dell'acqua pubblica di cui ai precedenti articoli per l'intera durata della concessione;
- al pagamento degli eventuali diritti e compensi dovuti a titolati di brevetti o licenze, o altri diritti di esclusiva per la progettazione, realizzazione e gestione delle opere stesse che dovessero insorgere nel corso dei lavori o della gestione dell'opera;
- alla stipula delle polizze assicurative e fideiussorie di cui ai successivi articoli;
- alla trasmissione al Comune del resoconto economico annuale della gestione dell'impianto idroelettrico a partire dal primo anno di produzione dell'energia elettrica, con specifica indicazione documentata della quantità di energia prodotta; tale resoconto dovrà essere trasmesso entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello di riferimento;
- all'esecuzione di una visita annuale congiunta con il Comune per verificare lo stato di consistenza delle opere e redigere apposito verbale (ispezione da eseguire entro il 31 ottobre dell'anno di riferimento);
- al rispetto di tutte le prescrizioni riportate nella Autorizzazione Unica (in particolare della Valutazione di Impatto Ambientale;

- a tutto quanto espressamente previsto più dettagliatamente nei successivi articoli del presente contratto.
- alla corresponsione delle spese tecniche riferite alla figura del RUP e suoi collaboratori nella misura del 10% calcolato sul 2% delle spese per la realizzazione delle sole opere così come stabilito all'art. 113 del D.Lgs. 50/2016, che sono da considerarsi all'interno del quadro economico delle opere, alla voce imprevisti.

Nell'espletamento delle attività di cui sopra il Concessionario solleva il Comune da ogni responsabilità per i danni che dovessero derivare a terzi per effetto della gestione, manutenzione ed esecuzione dell'impianto idroelettrico da parte del Concessionario a decorrere dalla data di inizio lavori;

Il Concessionario è inoltre responsabile:

- per i sinistri e gli infortuni che dovessero accadere al personale, ai mezzi e alle attrezzature di proprietà / utilizzo del Concessionario stesso;
- per i rischi di rovina totale o parziale dell'opera, ovvero per i rischi derivanti da gravi difetti costruttivi.

ART. 9 - OBBLIGHI SPECIFICI DEL CONCEDENTE

Oltre all'osservanza degli obblighi derivanti dal presente contratto, per tutta la durata dello stesso, il Comune ha l'obbligo di:

- adottare ed eseguire tutte le deliberazioni necessarie ed utili al conseguimento dell'oggetto del presente contratto; in particolare, verificata la conformità di quanto proposto dal Concessionario, il Concedente si impegna a rilasciare tutti i provvedimenti di propria competenza necessari per consentire la realizzazione e la gestione delle opere e dei lavori nonché dei servizi, entro breve termine dalla richiesta del Concessionario e a fare tutto quanto in suo potere per ottenere, con la massima tempestività, i provvedimenti e le agevolazioni inerenti l'oggetto del presente contratto affinché l'impianto idroelettrico sia collaudato ed entri in esercizio entro il 31.12.2017 e quindi acceda agli incentivi di cui al D.M. 23.6.2016;
- prestare la massima collaborazione al Concessionario facendo tutto quanto in suo potere per consentire e garantire il miglior andamento del servizio, in vista del compimento di tutte le attività che comportino l'esercizio di pubblici poteri;

- concedere in capo al Concessionario i diritti di servitù di passaggio pedonale e carrabile e/o di elettrodotto di competenza, che dovessero risultare necessari e porre in essere tutti gli atti conseguenti e necessari, come meglio indicato ai precedenti articoli;
- nominare il Responsabile Unico del Procedimento e gli eventuali tecnici del Comune incaricati di supportare l'attività del R.U.P. e vigilare sull'andamento dei lavori;
- nominare i professionisti per la verifica dei vari gradi di progetto (oneri per i corrispettivi professionali a carico del Concessionario);
- verificare e validare i progetti nel ruolo di R.U.P. in contraddittorio con il concessionario e di professionisti a tal fine incaricati anteriormente alla loro approvazione (oneri per i corrispettivi professionali a carico del Concessionario) ;
- nominare la commissione di collaudo (oneri per i corrispettivi professionali e per l'esecuzione delle prove e verifiche di collaudo a carico del Concessionario);
- effettuare idonea sorveglianza sui lavori così come meglio successivamente specificato;
- effettuare opportuno controllo sulla gestione delle opere, sia dal punto di vista contabile, sia dal punto di vista tecnico – amministrativo;
- prendere in consegna l'opera pubblica complementare per conto della Provincia di Reggio Emilia, o chi per essa, immediatamente dopo il collaudo e verbalizzare in contraddittorio il trasferimento dell'impianto idroelettrico al Concessionario immediatamente dopo il collaudo, salvo riceverlo di nuovo tramite apposito verbale da redigersi in contraddittorio alla scadenza della Concessione.

Rimane inteso che la costruzione delle opere in conformità del progetto esecutivo approvato e la loro gestione non comportano e non dovranno comportare in futuro oneri a carico del Concedente, salvo che derivino da opere aggiuntive richieste dallo stesso Concedente.

ART. 10 - PROGETTAZIONE DELLE OPERE

Preventivamente alla stipulazione della presente Convenzione il Comune dovrà procedere ad acquisire la documentazione di cui all'art. 83 del D.Lgs. n. 159/2011.

Il Concessionario dovrà provvedere, a propria cura e spese ed entro 5 giorni dalla Determina n. ... del ... con la quale il Responsabile dell'Ufficio ... approva la stipulazione del presente atto:

- a stipulare la presente Convenzione;
- a redigere il progetto esecutivo delle opere oggetto di Concessione; tale progetto dovrà accogliere tutte le osservazioni e le integrazioni / modifiche che si siano rese necessarie e dovrà essere consegnato in triplice copia cartacea formata e timbrata in originale e duplice copia su formato digitale come specificato ai precedenti articoli e dovrà comprendere tutti gli elaborati di cui all'art. 33 del D.P.R. 207/2010;
- a fornire tutta la documentazione e collaborare con il R.U.P. per la verifica e la validazione dei vari progetti secondo quanto previsto dall'art. 44 e seguenti del D.P.R. 207/2010.

Le attività di progettazione dovranno comunque svilupparsi in modo tale da garantire l'avvio delle operazioni di costruzione delle opere entro 5 giorni dalla data di sottoscrizione della presente Convenzione e dovranno comunque ed in ogni caso completarsi entro la data del 25/09/2017, in quanto successivamente non sarebbe più garantito il rispetto del termine posto dal D.M. 23.6.2016 per l'acceso agli incentivi entro il limite del 31.12.2017, posto come termine dall'art. 3 comma 2 del D.M. 23.6.2016

I termini sopra previsti sono ammessi alla condizione di cui all'art. 32, comma 10 lett. a) del D.Lgs n. 50 del 2016, salvo quelli di legge negli altri casi. Verificatasi la prima condizione la consegna avverrà in via d'urgenza per evitare la perdita del contributo pubblico ai sensi dell'art. 32, comma 8 del D.Lgs n. 50 del 2016.

In caso di mancato rispetto dei termini suddetti o superamento della sopradetta data:

- per fatti imputabili al Concessionario (ove la Determina di stipula sopra indicata sia anteriore di 5 giorni rispetto alla data del 25/09/2017): si applicherà la risoluzione della Convenzione ai sensi dell'articolo 21 lettera *a*), fatto salvo che lo stesso Concessionario non assuma l'ulteriore rischio legato alla possibile mancata percezione da parte del “*soggetto responsabile*” (e quindi di fatto del Concessionario per effetto del pagamento allo stesso del Canone di Costruzione e Disponibilità) della “*tariffa incentivante omnicomprensiva*” di cui all'art. 7 comma 4 (e allegato 1) del citato D.M. 23/6/2016 ma della tariffa kWh relativa alla sola produzione e vendita di energia prodotta dall'impianto idroelettrico;
- per fatti non imputabili al Concessionario o anche in presenza di cause di forza maggiore: si applicherà la risoluzione della Convenzione ai sensi dell'articolo 21 lettera *b*), fatto salvo che lo stesso Concessionario non assuma l'ulteriore rischio

legato alla possibile mancata percezione da parte del “soggetto responsabile” (e quindi di fatto del Concessionario per effetto del pagamento allo stesso del Canone di Costruzione e Disponibilità) della “*tariffa incentivante omnicomprensiva*” di cui all’art. 7 comma 4 (e allegato 1) del citato D.M. 23/6/2016 ma della tariffa kWh relativa alla sola produzione e vendita di energia prodotta dall’impianto idroelettrico. In questa ipotesi, in caso di risoluzione, sarà svincolato senza costo, onere o pregiudizio alcuno, la garanzia fideiussoria definitiva che sia stata rilasciata dal Concessionario in sede di sottoscrizione della Convenzione ex art. 103 del D.Lgs 50/2016.

Limitatamente all’Opera Pubblica Complementare il termine per le attività di progettazione è fissato alla data del 30/10/2017.

È escluso in ogni caso che il Comune possa sopportare costo alcuno dalla sottoscrizione della presente Convenzione o debba procedere al riequilibrio del Piano Economico Finanziario del Concessionario.

Il progettista incaricato dal Concessionario deve essere munito di una polizza di responsabilità civile professionale per i rischi derivanti dalle attività di propria competenza, per tutta la durata dei lavori e sino alla data di emissione del certificato di collaudo.

ART. 11 – ESECUZIONE DELLE OPERE

Le attività di costruzione delle opere dovranno completarsi entro 120 giorni dalla data di sottoscrizione della presente Convenzione e comunque l’impianto idroelettrico dovrà essere terminato, collaudato e messo in esercizio entro la data del 31/12/2017, in quanto successivamente non sarebbe più garantito il rispetto del termine posto dal D.M. 23.6.2016 per l’acceso agli incentivi entro il limite del 31.12.2017, posto come termine dall’art. 3 comma 2 del D.M. 23.6.2016

In caso di mancato rispetto dei termini suddetti o superamento della sopradetta data:

- per fatti imputabili al Concessionario (ove la Determina di stipula indicata al primo periodo dell’art. 10) sia anteriore di 5 giorni rispetto alla data del 25/09/2017 e si sia verificata la condizione di cui all’art. 32, comma 10 lett. a) del D.Lgs n. 50 del 2016 e quella di cui all’art. 32, comma 8 del D.Lgs n. 50 del 2016); si applicherà la risoluzione della Convenzione ai sensi dell’articolo 21 lettera c), fatto salvo che lo stesso Concessionario non assuma l’ulteriore rischio legato alla possibile mancata percezione da parte del “soggetto responsabile” (e quindi del

Concessionario per effetto del ricevimento del Canone di Costruzione e Disponibilità) della “*tariffa incentivante omnicomprensiva*” di cui all’art. 7 comma 4 (e allegato 1) del citato D.M. 23/6/2016 ma della tariffa kWh relativa alla sola produzione e vendita di energia prodotta dall’impianto idroelettrico;

- per fatti non imputabili al Concessionario o anche in presenza di cause di forza maggiore: si applicherà la risoluzione della Convenzione ai sensi dell’articolo 21 lettera *d*), fatto salvo che lo stesso Concessionario non assuma l’ulteriore rischio legato alla possibile mancata percezione da parte del “soggetto responsabile” (e quindi del Concessionario per effetto del ricevimento del Canone di Costruzione e Disponibilità) della “*tariffa incentivante omnicomprensiva*” di cui all’art. 7 comma 4 (e allegato 1) del citato D.M. 23/6/2016 ma della tariffa kWh relativa alla sola produzione e vendita di energia prodotta dall’impianto idroelettrico. In questa ipotesi, in caso di risoluzione, sarà svincolata senza costo, onere o pregiudizio alcuno, la garanzia fideiussoria definitiva che sia stata rilasciata dal Concessionario in sede di sottoscrizione della Convenzione ex art. 103 del D.Lgs 50/2016

I lavori dovranno essere eseguiti a perfetta regola d’arte in conformità agli elaborati progettuali approvati, rimanendo inteso che non potranno essere apportate dal Concessionario varianti od addizioni senza la preventiva approvazione del Concedente.

Nel caso in cui venissero riscontrate difformità rispetto al progetto esecutivo approvato, il Comune ordinerà l’immediata sospensione dei lavori ed il Concessionario dovrà provvedere all’esecuzione delle necessarie modifiche.

Il Concedente potrà richiedere al Concessionario la redazione di varianti od integrazioni degli elaborati tecnici, sempre che queste non modifichino il del valore dell’investimento del Piano Economico Finanziario nel suo complesso, oltre lo 0,5%.

Tutte le opere provvisorie e le prestazioni necessarie per il mantenimento in esercizio e/o l’adeguamento delle reti di sotto servizi in sottosuolo e soprasuolo dovranno essere eseguite a totale cura e spese del Concessionario, sulla base di appositi progetti concordati ed approvati dagli enti gestori delle reti e conformemente agli elaborati del progetto esecutivo.

Il Concedente resta estraneo a tutti i rapporti del Concessionario con i suoi eventuali appaltatori, fornitori e terzi in genere, dovendosi ritenere tali rapporti esclusivamente

intercorrenti tra il Concessionario e detti soggetti, con esclusione di ogni responsabilità diretta o indiretta del Concedente.

A tal fine il Concessionario rimane obbligato ad osservare e far osservare tutte le vigenti norme di carattere tecnico agli effetti della prevenzione degli infortuni sul lavoro. Nell'esecuzione dei lavori, che formano oggetto della presente convenzione, il Concessionario si obbliga ad applicare, integralmente, tutte le norme contenute nel contratto collettivo di lavoro per gli operai dipendenti delle aziende industriali, edili ed affini e negli accordi integrativi dello stesso, in vigore per il tempo e nella località in cui si svolgono i suddetti lavori. Il Concessionario si obbliga inoltre ad osservare integralmente gli oneri di contribuzione e di accantonamento contemplati dagli accordi collettivi per l'industria edile od enti equivalenti per le imprese artigiane.

Il Comune resta estraneo alla esecuzione delle opere, con esclusione di ogni connessa responsabilità; in sede di collaudo i tecnici da questo nominati verificheranno la correttezza delle procedure tecnico -amministrative e la corretta esecuzione delle opere dal punto di vista statico e tecnico - funzionale.

È escluso in ogni caso che il Comune possa sopportare costo alcuno dalla sottoscrizione della presente Convenzione o debba procedere al riequilibrio del Piano Economico Finanziario del Concessionario, avendo egli accettato di assumere il “*rischio di costruzione*” in tal senso.

Per la parte di lavori non eseguiti direttamente il Concessionario è tenuto al rispetto della normativa vigente , nazionale e comunitaria e, ai sensi del D.Lgs 50/2016 la percentuale di lavori che il Concessionario intende appaltare a terzi è indicata nella misura del%.

Limitatamente all'Opera Pubblica Complementare il termine per il completamento delle opere è fissato alla data del 31/8/2018.

ART. 12 – DIREZIONE DEI LAVORI

I lavori oggetto di concessione dovranno essere eseguiti sotto la direzione di uno o più tecnici (in qualità di direttore dei lavori e di coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione) muniti delle necessarie qualifiche professionali, nominati a cura e spese del Concessionario e comunicati al Concedente.

Il D.L. ed il C.S.E. nello svolgimento delle loro funzioni si dovranno attenere alla normativa vigente per i LL.PP., provvedendo alla periodica e regolare trasmissione della documentazione contabile secondo la modulistica fornita dal Concedente.

Il Concessionario dovrà inoltre fornire alle Autorità preposte ai controlli tutte le informazioni richieste e fornire loro la propria collaborazione alle operazioni di controllo, anche mettendo a disposizione il personale e le attrezzature.

Sarà redatto, ove dovuto ai sensi del D.Lgs 81/2008, il Documento Unico di Valutazione dei Rischi di Interferenza (DUVRI).

ART. 13 – COLLAUDO

Le opere realizzate in attuazione della presente convenzione saranno sottoposte a collaudo, anche in corso d'opera, ai sensi della vigente normativa in materia; tale collaudo dovrà essere effettuato entro e non oltre 2 giorni dalla data di ultimazione dei lavori, comunicata precedentemente al Comune.

Il Concessionario dovrà eseguire tutti i lavori e le opere che, nell'ambito dei progetti approvati, il Collaudatore riterrà necessari al fine del rilascio del certificato di collaudo; durante le operazioni di collaudo dovrà essere redatto, a cura e spese del Concessionario in contraddittorio con il Concedente ed il Collaudatore, lo stato di consistenza delle opere realizzate, mediante sottoscrizione di apposito verbale. In tale stato di consistenza dovranno essere annotate anche tutte le eventuali variazioni ed innovazioni delle opere realizzate rispetto ai progetti approvati.

I professionisti che effettueranno il collaudo tecnico – amministrativo, statico e tecnico – funzionale saranno nominati dal Comune, mentre tutti gli oneri inerenti le prestazioni professionali e lo svolgimento delle prove e delle procedure di collaudo saranno interamente a carico del Concessionario; l'importo dei compensi professionali sarà quello calcolato sulla base delle vigenti tariffe riferite ad opere pubbliche, applicate con il metodo economicamente più conveniente a favore del Concessionario.

Duplice copia autentica dei certificati di collaudo, nonché di tutte le autorizzazioni relative all'agibilità delle strutture e le certificazioni necessarie al corretto funzionamento delle opere dovranno essere consegnate entro 5 giorni dall'emissione del certificato di collaudo al Comune.

Entro 5 giorni dalla data di ultimazione dei lavori il Concessionario dovrà provvedere alla consegna definitiva delle sopra citate opere, sempre mediante redazione di apposito verbale in contraddittorio con il Concedente.

ART. 14 – VIGILANZA SUI LAVORI

Il Responsabile del Procedimento, individuato dal Concedente con apposito atto, dovrà provvedere, anche attraverso la nomina di tecnici della Comune appositamente incaricati, alla sorveglianza circa il compiuto, regolare e tempestivo perseguitamento delle finalità cui la realizzazione delle opere è destinata; in particolare dovrà vigilare sull'avanzamento delle procedure contrattuali e della realizzazione delle opere, dovrà assicurare il rispetto dei termini e delle tempistiche fissate nei vari atti e nella presente Convenzione e dovrà assicurare uniformità di indirizzo nell'attività dei collaudatori.

Il Concessionario dovrà assicurare al R.U.P. ed ai tecnici del Comune appositamente incaricati tutta l'assistenza necessaria per ottemperare a quanto di loro competenza, fornendogli tutti i chiarimenti e la documentazione richiesta e consentendogli di visitare il cantiere ed ispezionare le opere in fase di realizzazione allo scopo di verificare il rispetto degli obblighi del presente contratto; tale facoltà del Concedente permarrà per tutta la durata della concessione.

ART. 15 – GESTIONE DELL'IMPIANTO IDROELETTRICO

L'impianto idroelettrico (incluso il locale tecnico) sarà di proprietà del Comune con effetti trasferitivi dall'immobile dal suo collaudo; lo stesso Comune si qualificherà “*soggetto responsabile*” dello stesso impianto mentre la gestione dello stesso sarà effettuata a cura e spese dal Concessionario, il quale dovrà assicurarne la massima funzionalità ed efficienza, assumendo anche la responsabilità di tutti i servizi che vi ineriscono ed il “*rischio di disponibilità*”, ovvero quello che l'impianto non sia funzionante.

Per l'intera durata della Concessione il Concessionario sarà gestore dell'impianto e custode dell'opera ai sensi e per gli effetti dell'art. 2051 c.c. e dovrà provvedere al suo mantenimento in esercizio, alla sua manutenzione ed al pagamento di tutti gli oneri indicati nella presente Convenzione.

Per l'intera durata della Concessione il Concessionario dovrà consentire libero accesso all'impianto idroelettrico ai tecnici del Comune e l'utilizzo del locale tecnico, secondo le modalità che di volta in volta dovranno essere concordate, per l'organizzazione di eventi formativi e pubblicitari.

Qualora durante la gestione dell'impianto il servizio di produzione dell'energia elettrica venisse ad interrompersi in tutto od in parte senza che il Concessionario provveda immediatamente ad eliminare la causa di interruzione o se il servizio venisse svolto con gravi e ripetute irregolarità, per ogni giorno di interruzione totale o parziale di produzione dell'energia elettrica il Concessionario non riceverà alcun corrispettivo da alcuno e quindi non potrà recuperare l'investimento sostenuto per i lavori e non potrà recuperare i costi per la sua gestione; in queste ipotesi infatti, maturerà un credito ridotto (o non ne maturerà affatto) in quanto il numerario della produzione di energia dell'impianto per lo stesso periodo, espresso in kWh, sarà ridotto (o assente in tutto) e quindi non concorrerà alla formazione del Canone di Costruzione e Disponibilità spettante al Concessionario. Il Concessionario in ogni caso, per ciascun giorno di mancata produzione dell'impianto non causata da "eventi di forza maggiore", corrisponderà al Comune una penale pari ad euro 200,00 con un limite massimo di 30 giorni.

Ai fini del presente accordo si considera "evento di forza maggiore" ciascuno degli eventi e delle circostanze che sfuggano al controllo del Concessionario e che non possano essere evitati dallo stesso facendo ricorso alla diligenza, prudenza e perizia di un operatore ragionevole e prudente, fra cui:

- guerre, sommosse, invasioni e guerre civili;
- tumulti ed occupazioni dell'area su cui realizzare i lavori;
- inaccessibilità del sito per la presenza di qualsivoglia agente dannoso per la salute umana (agenti infettivi, radiazioni ionizzanti, ecc);
- scioperi di categoria nel territorio italiano, a livello nazionale o locale, o atti di scioperanti ad eccezione di quanto abbia carattere meramente aziendale o sia determinato da comportamenti illegittimi della parte colpita dall'evento di forza maggiore o dei suoi subappaltatori;
- catastrofi naturali, incendi, terremoti, inondazioni frane, smottamenti ed eventi atmosferici;
- periodi siccitosi con portata in alveo disponibile inferiore a quella di funzionamento dell'impianto;
- inagibilità delle vie di accesso alla centrale per fatto non imputabile al Concessionario;
- indisponibilità sul mercato delle necessarie parti di ricambio, considerando tale anche il tempo di approvvigionamento ed il tempo di approvazione dell'acquisto da parte del Concessionario;

- vizi occulti o malfunzioni non imputabili ad una cattiva gestione dell'impianto da parte del Concessionario;
- furti o tentativi di furto e atti vandalici che non siano dipesi da dolo o colpa grave del Concessionario;
- indisponibilità della rete elettrica o dei sistemi di connessione e monitoraggio della centrale qualora gestiti da remoto a causa indisponibilità rete internet e/o satellitare.

In caso di ingiustificate e reiterate interruzioni totali o parziali della produzione, si applicherà quanto previsto all'art. 21 in materia di risoluzione.

ART. 16 – PROVENTI ED ONERI DELLA GESTIONE – TRACCIABILITÀ'

Tutti i proventi della gestione dell'impianto idroelettrico derivanti dalla produzione dell'energia idroelettrica vengono acquisiti dal Concedente quale proprietario dell'impianto, titolare delle autorizzazioni e “*soggetto responsabile*”; tuttavia per lo stesso identico importo lo stesso credito deve essere corrisposto dal Comune al Concessionario quale forma di pagamento dell'investimento da quest'ultimo esclusivamente effettuato e quale canone per la costruzione e la disponibilità dell'opera (i.e., il Canone di Costruzione e Disponibilità).

Per contro il Concessionario sarà tenuto al pagamento, per l'intera durata della concessione:

- a favore del Comune, per la disponibilità in concessione dell'opera, il Canone di Concessione da corrispondere al Concedente nei termini e modi di cui all'art. 4;
- a favore della Regione Emilia Romagna, Servizio Tecnico Bacini degli affluenti del Po del canone di derivazione di acqua pubblica di cui all'art. 8;
- dei costi dovuti alle varie utenze (energia elettrica, acqua, telefonia, ecc.) per garantire il continuo e corretto funzionamento dell'impianto;
- dei costi per l'esecuzione delle manutenzioni ordinarie e straordinarie dell'impianto;
- delle assicurazioni e polizze fideiussorie di cui ai successivi articoli;
- delle imposte e tasse conseguenti all'attività di gestione dell'impianto;
- di tutto quanto necessario per garantire la salvaguardia ed il mantenimento in esercizio dell'impianto.

Ai sensi dell'art. 3 della L. n. 136 del 2010 e delle indicazioni ANAC, si precisa che:

- Per assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari finalizzata a prevenire infiltrazioni criminali, gli appaltatori, i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese nonché i concessionari di finanziamenti pubblici anche europei a qualsiasi titolo interessati ai lavori, ai servizi e alle forniture pubblici devono utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali, accessi presso banche o presso la società Poste italiane Spa, dedicati, anche non in via esclusiva, fermo restando quanto previsto dal comma 5, alle commesse pubbliche. Tutti i movimenti finanziari relativi ai lavori, ai servizi e alle forniture pubblici nonché alla gestione dei finanziamenti di cui al primo periodo devono essere registrati sui conti correnti dedicati e, salvo quanto previsto al comma 3, devono essere effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale, ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.
- I pagamenti destinati a dipendenti, consulenti e fornitori di beni e servizi rientranti tra le spese generali nonché quelli destinati alla provvista di immobilizzazioni tecniche sono eseguiti tramite conto corrente dedicato di cui al comma 1, anche con strumenti diversi dal bonifico bancario o postale purché idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni per l'intero importo dovuto, anche se questo non è riferibile in via esclusiva alla realizzazione degli interventi di cui al medesimo comma 1.
- I pagamenti in favore di enti previdenziali, assicurativi e istituzionali, nonché quelli in favore di gestori e fornitori di pubblici servizi, ovvero quelli riguardanti tributi, possono essere eseguiti anche con strumenti diversi dal bonifico bancario o postale, fermo restando l'obbligo di documentazione della spesa. Per le spese giornaliere, di importo inferiore o uguale a 1.500 euro, relative agli interventi di cui al comma 1, possono essere utilizzati sistemi diversi dal bonifico bancario o postale, fermi restando il divieto di impiego del contante e l'obbligo di documentazione della spesa. L'eventuale costituzione di un fondo cassa cui attingere per spese giornaliere, salvo l'obbligo di rendicontazione, deve essere effettuata tramite bonifico bancario o postale o altro strumento di pagamento idoneo a consentire la tracciabilità delle operazioni, in favore di uno o più dipendenti.
- Ove per il pagamento di spese estranee ai lavori, ai servizi e alle forniture di cui al comma 1 sia necessario il ricorso a somme provenienti da conti correnti dedicati di cui al medesimo comma 1, questi ultimi possono essere successivamente reintegrati mediante bonifico bancario o postale, ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.

- Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, gli strumenti di pagamento devono riportare, in relazione a ciascuna transazione posta in essere dalla stazione appaltante e dagli altri soggetti di cui al comma 1, il codice identificativo di gara (CIG), attribuito dall'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture su richiesta della stazione appaltante e, ove obbligatorio ai sensi dell'articolo 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, il codice unico di progetto (CUP). In regime transitorio, sino all'adeguamento dei sistemi telematici delle banche e della società Poste italiane Spa, il CUP può essere inserito nello spazio destinato alla trascrizione della motivazione del pagamento.

ART. 17 – MANUTENZIONE DELL’IMPIANTO

Durante tutto il periodo di durata della concessione, il Concessionario dovrà eseguire , a propria cura e spese, tutte le opere di manutenzione ordinaria e straordinaria necessarie per assicurare l’ottimale funzionamento dell’impianto idroelettrico

Al termine della Concessione sarà obbligo del Concessionario trasferire al Comune l’impianto idroelettrico in condizioni di ordinaria funzionalità e secondo la manutenzione programmata, esclusa quella straordinaria se non prevista a tale data e fatto salvo il deperimento derivante dal normale uso.

Il Concedente ha comunque sempre la facoltà di eseguire accertamenti periodici sullo stato dell’impianto per verificarne le opere di manutenzione e può richiedere l’esecuzione, entro un termine concordato ed adeguato ed a cura e spese del Concessionario, dei lavori che si ritenessero necessari.

Qualora nel corso della gestione delle opere si dovessero accertare violazioni da parte del Concessionario degli obblighi manutentivi e, a seguito di apposita diffida del Concedente, il concessionario che non abbia ancora provveduto a ripristinare le condizioni previste nel presente contratto sarà tenuto a rifondere al Concedente tutte le spese sostenute per il ripristino

ART. 18 – ADEGUAMENTO A NUOVE NORMATIVE

Il Concessionario si obbliga ad osservare e rispettare tutte le norme di legge nazionali e comunitarie vigenti durante la progettazione, realizzazione e gestione delle opere.

Qualora per la necessità di adeguamento delle opere a normative emanate dagli enti competenti o per qualsiasi motivo non imputabile al Concedente si dovessero rendere

necessari interventi onerosi i corrispondenti costi saranno totalmente a carico del Concessionario, sia come progettazione, sia come realizzazione; apposita indicazione di tali modifiche dovrà essere riportata nei verbali redatti durante lo svolgimento delle visite periodiche annuali del Concedente.

Qualora nuove norme legislative e regolamentari successive alla presente Convenzione stabiliscano nuovi meccanismi tariffari o modifichino gli esistenti o introducano nuove condizioni per l'esercizio delle attività previste nella concessione tali da determinare una modifica dell'equilibrio del Piano Economico Finanziario in misura superiore al 0,8 %, le parti provvederanno ad una revisione di quest'ultimo mediante rideterminazione delle nuove condizioni di equilibrio, mediante proroga del termine di scadenza della Concessione.

ART. 19 – RICONSEGNA DELLE OPERE REALIZZATE

Alla scadenza della Concessione originaria o della sua proroga, il Concessionario dovrà restituire al Comune l'impianto idroelettrico nelle condizioni di uso coerente con la sua vetustà e completo della esecuzione della manutenzione periodica dovuta.

Lo stesso dovrà provvedere alla voltura a favore del Comune dei contratti relativi agli allacciamenti alle pubbliche utenze, previa estinzione dei precedenti rapporti, mentre i titoli autorizzativi resteranno consolidati in capo al Concedente titolare degli stessi.

Le parti in tale sede redigeranno in contraddittorio apposito verbale di consistenza delle opere, a cui dovrà essere allegata la documentazione riguardante le manutenzioni eseguite nel corso della concessione, le eventuali modifiche apportate all'impianto ed eventuali ulteriori certificati.

ART. 20 – RESPONSABILITA' DEL CONCESSIONARIO

Il Concessionario resta comunque responsabile nei confronti del Concedente dell'esatto adempimento di tutti gli obblighi nascenti dal presente contratto ex art. 1218 c.c. e si obbliga a tenere indenne il Comune da ogni pretesa, azione e ragione che possa essere avanzata da terzi indipendenza della progettazione, della realizzazione e della gestione delle opere, degli interventi previsti nel presente contratto, del mancato adempimento degli obblighi contrattuali o di altre circostanze comunque connesse con le opere in oggetto.

Resta inteso che la proprietà la gestione e la detenzione dell'Opera Pubblica Complementare verrà trasferita al momento del collaudo al Comune, che a sua volta lo

trasferirà alla Provincia di Reggio Emilia, o chi per essa. Fatta eccezione dunque per le garanzie ordinarie di cui all'art. 1667 del codice civile da parte del Concessionario, della gestione, manutenzione e conservazione di tale opera ne risponde esclusivamente il Comune.

ART. 21 - RISOLUZIONE PER COLPA DEL CONCESSIONARIO

1. La decadenza dalla Concessione potrà essere pronunciate in caso di fallimento o della messa in liquidazione del Concessionario.
2. Il Concedente si riserva inoltre la facoltà di domandare nei confronti del Concessionario la risoluzione della Convenzione nei seguenti casi:
 - gravi ed irreparabili difetti di progettazione o di esecuzione delle opere;
 - subconcessione totale o parziale dell'impianto idroelettrico;
 - immotivata interruzione della produzione di energia elettrica in assenza di cause di forza maggiore;
 - utilizzo in tutto od in parte l'impianto per usi e finalità diverse rispetto a quanto previsto nel presente contratto;
3. Dichiara la decadenza dalla concessione o accertata giudizialmente la risoluzione per inadempimento del Concessionario per uno dei sopradetti motivi, il Concessionario dovrà riconsegnare le aree e/o le opere realizzate libere da rifiuti, materiali, attrezzi e macchinari di cantiere entro 6 mesi dalla data di notificazione del provvedimento. Resta inteso che in tutti i casi di decadenza e/o di risoluzione sopradetti, determinatesi dopo l'inizio dei lavori, le opere, comunque realizzate, saranno di proprietà del Comune salvo quelle rimovibili anche previo smontaggio, che potranno essere asportate e trattenute dal Concessionario; il Comune avrà quindi la facoltà di procedere ad individuare un nuovo soggetto concessionario attraverso una procedura di gara e secondo le normative vigenti. Qualora si proceda alla indizione di una nuova gara il Concessionario dovrà produrre, a propria cura e spese, apposita perizia sullo stato di consistenza delle opere redatta da un tecnico abilitato, nominato di comune accordo con il Concedente, ovvero in caso di mancato accordo dal Tribunale di Reggio Emilia, al fine di valutare l'importo delle opere realizzate e/o non rimosse; in tal caso il nuovo Concessionario dovrà rimborsare il Concessionario precedente nella misura individuata dalla sopra citata perizia.

4. In caso di risoluzione ai sensi dell'articolo 10 (mancato rispetto del termine per il completamento della progettazione esecutiva dell'impianto idroelettrico e/o superamento della data del 25/9/2017 in assenza della stessa; 30/10/2017 per l'Opera Pubblica Complementare), ove la risoluzione sia dipesa da:
 - a)fatti imputabili al Concessionario: si applicherà la risoluzione della Convenzione, fatto salvo che lo stesso Concessionario avrà la facoltà di evitarla assumendo l'ulteriore rischio legato alla possibile mancata percezione della "*tariffa incentivante omnicomprensiva*" di cui all'art. 10. In questa ipotesi, in caso di risoluzione, tutta la parte progettuale svolta dal Concessionario successivamente alla stipula della Convenzione, resterà definitivamente di proprietà del Comune – senza onere alcuno a favore del Concessionario - che potrà utilizzarla in caso decida di bandire una nuova gara, salvo l'obbligo del Comune di procedere all'acquisizione della Autorizzazione Unica e degli altri titoli necessari, ove perduti.
 - b) fatti non imputabili al Concessionario o causa di forza maggiore: si applicherà la risoluzione della Convenzione, fatto salvo che lo stesso Concessionario avrà la facoltà di evitarla assumendo l'ulteriore rischio legato alla possibile mancata percezione della "*tariffa incentivante omnicomprensiva*" di cui all'art. 10. In questa ipotesi, in caso di risoluzione, tutta la parte progettuale svolta dal Concessionario successivamente alla stipula della Convenzione, resteranno definitivamente di proprietà del Concessionario ed il Comune potrà utilizzarla in caso decida di bandire una nuova gara solo previo pagamento a favore del precedente Concessionario della spesa relativa alla progettazione esecutiva ai sensi del DM 17/6/2016, nella misura massima del 2,5% del valore dell'investimento indicato nel PEF e salvo l'obbligo del Comune di procedere all'acquisizione della Autorizzazione Unica e degli altri titoli necessari, ove perduti.
5. In caso di risoluzione ai sensi dell'articolo 11 (mancato rispetto del termine per il completamento del completamento delle opere e/o superamento della data del 31/12/2017 per l'entrata in esercizio dell'impianto idroelettrico e del 30/8/2018 per l'Opera Pubblica Complementare), ove la risoluzione sia dipesa da:
 - c) fatti imputabili al Concessionario: si applicherà la risoluzione della Convenzione, fatto salvo che lo stesso Concessionario avrà la facoltà di evitarla assumendo l'ulteriore rischio legato alla possibile mancata percezione della "*tariffa incentivante omnicomprensiva*" di cui all'art. 11. In questa ipotesi, in caso di

risoluzione, si applicherà quanto sopra previsto per i casi di risoluzione per inadempimento del Concessionario di cui al terzo comma del presente articolo salvo l'obbligo del Comune di procedere all'acquisizione della Autorizzazione Unica e degli altri titoli necessari, ove perduti.

- d) per fatti non imputabili al Concessionario o anche in presenza di cause di forza maggiore: si applicherà la risoluzione della Convenzione, fatto salvo che lo stesso Concessionario avrà la facoltà di evitarla assumendo l'ulteriore rischio legato alla possibile mancata percezione della *"tariffa incentivante omnicomprensiva"* di cui all'art. 11. In questa ipotesi, in caso di risoluzione, si applicherà quanto sopra previsto per i casi di risoluzione per inadempimento del Concessionario di cui al terzo comma del presente articolo, salvo che la perizia ivi citata, oltre ad accertare il valore delle opere residue, dovrà accettare anche quello relativo alle spese progettuali, che dovranno allo stesso modo rimborsate dall'eventuale nuovo concessionario nella misura massima del 2,5% del valore dell'investimento indicato nel PEF salvo l'obbligo del Comune di procedere all'acquisizione della Autorizzazione Unica e degli altri titoli necessari, ove perduti.

In ogni caso di decadenza o risoluzione per fatto addebitabile al Concessionario, il Comune non potrà mai pretendere un risarcimento danni superiore nel massimo all'ammontare delle fideiussioni di cui ai successivi articoli.

ART. 22 – RISOLUZIONE PER INADEMPIMENTO DEL CONCEDENTE

Qualora la concessione sia risolta per inadempimento del Concedente ai sensi dell'articolo 9, ovvero quest'ultimo revochi la concessione per motivi di pubblico interesse, verranno rimborsati al Concessionario:

- il valore delle opere realizzate, oltre agli oneri accessori, al netto degli ammortamenti, ovvero, nel caso in cui l'opera non abbia superato la fase di collaudo, i costi effettivamente sostenuti dal Concessionario, oltre
- l'importo delle spese per la predisposizione della proposta, già dettagliate nella offerta economica, ai sensi del comma 9 dell'art. 183, con un massimo del 2,5% del valore totale dell'investimento come da *"studio di fattibilità"* e PEF, ai sensi dell'art. 183 comma 9 del D.Lgs 50/2016 ed oltre

- eventualmente le spese di acquisizione della Autorizzazione Unica se dovesse rimanere in capo alla Amministrazione, come stabilito nelle condizioni indicate nell'atto di Trasferimento" e nel PEF;

ART. 23 – CESSIONE DEL CREDITO – PRIVILEGIO SPECIALE

Il Concessionario potrà costituire a pagamento od a garanzia dei propri istituti finanziatori il credito derivante dalla presente Convenzione (i.e. il Canone di Costruzione e Disponibilità) pertanto tale credito potrà essere ceduto dal Concessionario a favore degli istituti finanziari che saranno dallo stesso comunicati al Comune, e da questi al GSE S.p.A., in modo che lo stesso debitore ceduto prenda nota del nuovo soggetto cessionario del credito in luogo del Concessionario.

Il Concessionario potrà, entro i limiti di legge, costituire privilegio speciale ai sensi dell'art. 46 del Testo Unico Bancario (D.Lgs n. 385/1993) aventi ad oggetto gli impianti e le opere, le concessioni ed i beni strumentali (in ogni caso con esclusione dei beni immobili) destinati all'esercizio dell'impresa come descritti nei libri contrabili tra i cespiti del Concessionario. Tale garanzia si perfezionerà come per legge con l'iscrizione nel registro di cui all'art. 1524, comma 2 del codice civile, cui il Concedente consente.

ART. 24 – FIDEIUSSIONE E COPERTURE ASSICURATIVE

Il Concessionario, prima dell'inizio dei lavori, dovrà costituire, ai sensi dell'art. 103 – comma 1 del D.Lgs 50/2016 una "garanzia definitiva" sotto forma di cauzione o fideiussione a favore del Comune per Euro ... (10% dell'importo dei lavori da realizzare come indicati all'art. 6), svincolata progressivamente ai sensi dell'art. 103 – comma 5 del D.Lgs. 50/2016 e definitivamente al collaudo; la mancata costituzione della garanzia determina automaticamente la revoca dell'affidamento.

Ai sensi dell'art. 183 co 13 del D.lgs 50/2016, prima dell'inizio della fase di gestione dell'opera, da parte del concessionario è dovuta una cauzione a garanzia delle penali relative al mancato o inesatto adempimento di tutti gli obblighi contrattuali relativi alla gestione dell'opera, da prestarsi nella misura del 10 per cento del costo annuo operativo di esercizio, con le modalità di cui all'articolo 103; la mancata presentazione di tale cauzione costituisce grave inadempimento contrattuale;

Il Concessionario assume la responsabilità dei danni subiti dal Comune a causa di danneggiamenti o distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatesi nel corso dell'esecuzione dei lavori ed assume altresì la responsabilità civile dei danni causati a terzi nel corso dell'esecuzione dei lavori come previsto dall'art. 103 -

comma 7 del D.Lgs 50/2016 secondo i valori fissati per i singoli lavori dall'art.6, e meglio definiti nel bando di gara. Tale polizza sarà svincolata al momento del collaudo.

Il Concessionario, se diverso dal soggetto Proponente di cui all'art. 183 co 15, prima della sottoscrizione della presente convenzione presta ulteriore cauzione a copertura del pagamento delle spese sostenute dalla Società FVPOLO S.r.l. per l'ottenimento della Autorizzazione Unica, che ammontano ad Euro 380.000,00, più IVA, per un totale di 454.517 €, che verrà svincolata ad avvenuto pagamento della suddetta somma entro il 15.01.2018 al soggetto Proponente;

Il concessionario dovrà farsi carico inoltre della fidejussione a garanzia dell'esecuzione degli interventi di dismissione dell'impianto a fine vita, prevista al comma 3 della Autorizzazione Unica, e pertanto prima dell'avvio dei lavori la ditta dovrà corrispondere ad Arpae una cauzione mediante fidejussione bancaria o assicurativa pari all'importo di € 135.000,00.

Tutte le polizze sopra descritte prevedono e dovranno prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escusione del debitore principale e l'obbligo di provvedere al pagamento entro 15 giorni a prima richiesta del Concedente senza facoltà di opporre alcuna eccezione, ivi comprese quelle di cui agli artt. 1944 e 1945 c.c. Inoltre dall'atto di fideiussione risulta e dovrà risultare la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, secondo comma, del codice civile come previsto dall'art. 103 – comma 4 del D.Lgs 50/2016.

ART. 25 – SOCIETA' DI PROGETTO

Il Concessionario potrà costituire specifica società di progetto ai sensi dell'art. 184 del D.Lgs. 50/2016, la quale subentrerà nel rapporto di concessione senza necessità di approvazione od autorizzazione.

ART. 26 – FORO COMPETENTE

Per qualsiasi controversia di natura tecnica, amministrativa o giuridica che dovesse insorgere in ordine all'interpretazione, esecuzione e/o risoluzione in corso od al termine della presente convenzione sarà competente il foro di Reggio Emilia, restando esclusa ogni composizione arbitrale.

ART. 27 – SPESE CONTRATTUALI

Le spese del presente atto sono a totale carico del Concessionario, il quale richiede all’Ufficio delle Entrate la registrazione del presente atto a tassa fissa ai sensi dell’art. 40 del D.P.R. n. 131/86, essendo le prestazioni relative soggette a regime tributario I.V.A.

ART. 28 – NORME DI APPLICAZIONE

Per quanto non espressamente previsto dalla convenzione si applicheranno le norme inerenti la concessione dei lavori pubblici.

ART. 29 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ai sensi degli art. 13 e 18 del DLgs 196/03 la Città tratterà i dati contenuti nel presente atto esclusivamente per lo svolgimento di funzioni ed attività istituzionali e per l’assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi e dai regolamenti in materia, secondo le modalità previste.

San Polo D’Enza, li.....